

**ACCORDO QUADRO
PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

L'Ente **Club Alpino Italiano** (d'ora innanzi denominato CAI), con sede legale in Via E. Petrella 19, 20124 Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, in persona del suo Presidente generale e legale rappresentante Vincenzo Torti, domiciliato per la carica presso la sede legale del CAI,

E

L'**Associazione Italiana Quaternario** (d'ora innanzi denominata AIQUA), con sede in Firenze, c/o il Museo di Storia Naturale, via Giorgio La Pira, 4 - C.F. 01996010235, rappresentato da Giovanni Monegato, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente rappresentato



premesse che

- il CAI ha interesse a sviluppare la ricerca, divulgazione culturale e fruizione della montagna, nonché a svolgere attività di collaborazione scientifica con Università e altri Enti che perseguono analoghe finalità;
- il CAI, in questo contesto, ha in attivo molteplici attività di ricerca e di collaborazione scientifica regolate da convenzioni quadro con numerosi enti italiani;
- il CAI, sin dalla sua fondazione nel 1863, ha sempre rivolto grande attenzione agli aspetti culturali riguardanti il territorio montano italiano, come espressamente sancito nel primo articolo del suo statuto;
- l'AIQUA costituisce un polo di eccellenza per lo studio del Quaternario, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e promuove a livello nazionale e internazionale lo studio e la conoscenza del Quaternario e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale inerente il Quaternario.
- l'AIQUA sostiene, patrocina e incentiva moralmente ogni altra attività che si ritenga utile, sul piano culturale, sociale e morale, allo studio e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale inerente il Quaternario.
- l'AIQUA annovera fra i suoi soci numerosi enti e studiosi in grado di fornire conoscenze sul clima, l'ambiente e il popolamento umano antico dell'Italia, fondamentali per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.

AIQUA e CAI condividono l'interesse a:

- concorrere ad attuare, coordinare e sviluppare attività formative e di ricerca inerenti il territorio italiano nel suo insieme, e quello più specificamente montano come parte integrante, con particolare riferimento alle tematiche relative all'evoluzione degli ambienti fisiografici, biogeografici e antropici nel corso del Quaternario dell'Italia e delle regioni contermini.
- attivare iniziative culturali, formative, di ricerca scientifica e di trasferimento di collaborare per sviluppare la conoscenza e la valorizzazione del territorio italiano e del popolamento umano in ambiente montano, attivando una rete di relazioni virtuose che mettano in comune risorse, conoscenze e competenze;

si conviene e si stipula quanto segue:



Articolo 1 - Finalità

Fine del presente accordo quadro è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di AIQUA e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con riferimento ai seguenti settori:

- collaborazione nell'individuazione e nello svolgimento di attività che favoriscano la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del territorio collinare e montano italiano attraverso la progettazione, lo svolgimento e la promozione di azioni o percorsi formativi innovativi finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento (formazione di gruppi locali o regionali, seminari, stage, ecc.);
- collaborazione per la progettazione, l'attuazione e la promozione di studi e sperimentazioni connotati da innovazione metodologica e operativa, che abbiano al centro la conoscenza dell'evoluzione del paesaggio collinare e montano italiano.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione riguarda:

- lo svolgimento di workshop e convegni legati a specifiche tematiche riguardanti i vari aspetti degli studi del Quaternario in ambiente montano/collinare;
- l'organizzazione di scuole estive indirizzate a studenti di vario grado per la conoscenza degli aspetti relativi al Quaternario del territorio italiano;
- la collaborazione ai corsi di aggiornamento per i soci organizzati dal CAI, in particolare quelli indirizzati al personale istruttore.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

Il personale coinvolto nella collaborazione così come le eventuali risorse economiche e strumentali messe a disposizione dalle parti per l'attuazione della collaborazione saranno individuate negli accordi attuativi del presente accordo quadro.

Articolo 3 - Responsabili

AIQUA indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo quadro il Presidente, Dott. Giovanni Monegato.

Il CAI indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo quadro il Presidente generale CAI o suo delegato.


Articolo 4 - Valorizzazione di studi e ricerche

Le parti convengono di incentivare la pubblicazione degli atti di workshop e convegni nelle rispettive riviste secondo formule e modalità relazionate al profilo del prodotto da pubblicare.

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente accordo quadro, saranno appositamente regolate di volta in volta.

In ogni caso:

- a) le parti stabiliscono quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per AIQUA di pubblicare i risultati delle ricerche purché dando pari evidenza della partecipazione del CAI alle stesse.



- b) l'uso del nome e del logo dell'altra parte sarà subordinato al previo consenso scritto e comunque non potrà essere utilizzato per finalità commerciali o pubblicitarie, salva espressa autorizzazione.

Articolo 5 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù della presente convenzione. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo quadro.

Articolo 6 - Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione e tutela della salute del proprio personale e dei volontari e collaboratori impegnati nelle attività comuni.

Le coperture assicurative del personale e dei volontari e collaboratori impegnati nelle attività comuni nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno specificamente definite negli accordi attuativi del presente accordo quadro.

Articolo 7 - Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente accordo quadro ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Al termine dell'accordo AIQUA e CAI redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 (due) mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, al cui completamento restano vincolate.



Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.L.gs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* - GDPR).

Le parti dichiarano, infine, di esser informate sui diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 - Controversie

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.



Articolo 10 - Registrazione e spese

Il presente a quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.


Letto, confermato, sottoscritto.

Data 03/05/2021

PER ASSOCIAZIONE ITALIANA QUATERNARIO
IL PRESIDENTE

PER IL CLUB ALPINO ITALIANO
IL PRESIDENTE GENERALE

(Dott. Giovanni Monégato)



(Avv. Vincenzo Torti)

